

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4409 del 30/08/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 22/A FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 94/01865640369). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4611 del 30/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta AGOSTO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 22/A FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 94/01865640369).  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 122 del 20/08/2015** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in via Panaria Bassa n. 22/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell’impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore;

richiamata la **Determinazione n. 4223 del 04/08/2017** di prima modifica non sostanziale AIA rilasciata dalla SAC ARPAE di Modena;

richiamata la **domanda di modifica non sostanziale AIA** presentata da Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 06/07/2018 (assunta agli atti con prot. n. 13652), con cui il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali, in particolare, il ripristino del recupero dei fumi forni nell’ATM.

In particolare, dal punto di vista delle emissioni in atmosfera:

- nell’ATM1 saranno recuperati i fumi dei forni e/o l’aria di raffreddamento; pertanto, per il punto di emissione E8 è richiesta la modifica di alcuni parametri autorizzati e la conseguente modifica dei relativi autocontrolli. Infatti, analogamente al punto di emissione E34 (ATM3) in cui recupero dei fumi forni è già effettuato, sono richiesti i seguenti limiti: 0,25 mg/Nmc per Pb; 2,5 mg/Nmc per Fluoro; 25 mg/Nmc per SOV; 10 mg/Nmc per Aldeidi; 200 mg/Nmc per NOx e 500 mg/Nmc per SOx; non è richiesta nessuna variazione per la portata ed ai limiti associati a materiale particellare e silice. All’impianto di depurazione aria a servizio del punto di emissione E8 sarà reintrodotta l’utilizzo della calce come reagente;
- nell’ATM2 non sarà più effettuato il recupero dell’aria di raffreddamento dei forni, ma funzionerà solo con aria ambiente. Non sono previste variazioni ai parametri autorizzati associati al punto di emissione E9.

Inoltre, il gestore specifica che:

- non sono previste variazioni rispetto ai flussi di massa autorizzati anche seguito delle modifiche ai parametri associati al punto di emissione E8; infatti, gli inquinanti derivano esclusivamente dai fumi forni che possono essere distribuiti in una, due o tre delle emissioni E8, E23 ed E34, a seconda degli impianti in funzione. In domanda vengono analizzati i flussi di massa in 4 diversi casi: ATM spenti e forni in funzione, ATM3 e forni in funzione, ATM1 e forni in funzione, tutti gli impianti in funzione. La portata di E23 è autorizzata con valore variabile da 10.000 a 83.000 Nmc/h, pertanto, il flusso di massa autorizzato complessivo non varia in ragione della diversa portata dell’emissione E23, modulata sulla base dell’operatività degli atomizzatori ATM1 ed ATM3;
- non sono previste variazioni rispetto alle restanti matrici ambientali e rispetto agli indicatori di performance raggiunti;

verificato che in data 05/07/2018 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’autorizzazione”;

considerata valida l’analisi esposta dal gestore sull’invariabilità del flusso di massa autorizzato per singolo inquinante e preso atto del ripristino del recupero dei fumi dei forni e/o l’aria di raffreddamento nell’ATM1 e la cessazione di recuperi sull’ATM2;

considerato che la funzionalità delle valvole per la modulazione delle portate dei fumi forni e dell’aria di raffreddamento dei forni non subirà modifiche;

ritenuto necessario che il gestore comunichi la messa in esercizio ed a regime del punto di emissione E8 ed effettui nella condizione più gravosa (caso 3: solo ATM1 in funzione + forni) analisi in triplo per portata ed inquinanti autorizzati;

verificato che:

- non è prevista nessuna variazione alla capacità massima autorizzata,
- i flussi di massa per i singoli inquinanti non subiranno modifiche rispetto ai flussi autorizzati a seguito delle modifiche e dei limiti proposti;
- non sono attese variazioni rispetto ai consumi di materie prime, la produzione di rifiuti, il bilancio idrico ed i livelli di performance raggiunti;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- **di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 122 del 20/08/2015** e ss.mm. all'installazione Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in via Panaria Bassa n. 22/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) il punto di emissione **E8**, riportato nel quadro delle emissioni in atmosfera di cui alla **prescrizione 1 della Sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA**, è **modificato** come di seguito riportato:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E8 – ATM 1 E FUMI FORNI
Data messa a regime	-	(#)
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	40.000
Altezza minima (m)	-	20

Durata (h/g)	-	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	30
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	5
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	0,25
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	2,5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	25
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	10
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 (**)
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche + reagente
Frequenza autocontrolli	-	<i>Trimestrale per portata, polveri, F Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NO<sub>x</sub></i>

(#) rif. Prescrizioni messa in esercizio ed a regime del presente atto di modifica

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

(\*\*) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

b) alla **Sezione D3.1.5** “Monitoraggio e Controllo Emissioni” dell’Allegato I dell’AIA per il punto di emissione E8 la frequenza degli autocontrolli ed i parametri previsti sono sostituiti con quelli riportati nel precedente punto a) del presente atto di modifica;

- di stabilire che:

1. La Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati (E8) almeno 15 giorni prima a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all’ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
2. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all’ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri**

**caratteristiche effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose** (caso 3: solo ATM1 in funzione + forni), in particolare:

- relativamente al punto di emissione E8 portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 122 del 20/08/2015 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 122 del 20/08/2015 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ed al Comune di Finale Emilia (MO), per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni Area Nord – sede di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 5 pagine.

IL TITOLARE DI P.O. DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI DI MODENA  
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 5 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**